



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

~~N° 4/2016~~ N. 19/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: Annunziata Vincenzo nato a Napoli il 25/12/1964 matr. n. 15463 c.f. NNNVC64T25F839G **Santaniello** Assunta nata a Napoli il 28/11/1954 matr. n. 5252 c.f. SNTSNT54S68F839Q **Schioppa** Francesco nato a Caserta il 25/09/1965 matr. n. 17436 c.f. SCHFNC65P25B963B

Avv.to Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità di comando, interessi legali, spese di giudizio
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 40740 del 21/01/2016 (prat. n. 1029/15 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Advocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14/01/2016.

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda attorea proposta dai dipendenti **Annunziata** Vincenzo **Santaniello** Assunta e **Schioppa** Francesco (dipendenti in comando presso le Autorità di Bacino Regionali), contro l'Ente regionale, volto al riconoscimento del loro diritto (già sancito con sentenza n. 7504/11 della Corte di Appello di Napoli) a percepire l'indennità di cui all'art. 16, comma 3 L. 253/90 a decorrere dal gennaio 2004, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento I di €. 2.825,00 in favore di **Annunziata** Vincenzo, di €. 4.520,00 in favore di **Santaniello** Assunta e di €. 26.345,30 in favore di **Schioppa** Francesco a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.820,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 50575 del 25/01/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 231328 del 05/04/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.50575 del 25/01/2016 ha richiesto alle strutture competenti, UU.OO.DD. 05 e 17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D 05, con nota prot n. 76079 del 03/02/2016 ha rinviato a quanto già rappresentato con nota prot. n. 233020 del 03/04/2015; la U.O.D. 17 ha rinviato a quanto già ampiamente relazionato con nota prot. n. 731366 del 07/09/2005 dall'ex Settore "Trattamento Economico".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14/01/2016

TOTALE DEBITO

€. 54.586,96

Annunziata Vincenzo matr. 15463

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013
Interessi legali dal 31/12/2004 al 27/05/2016
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 2.825,00
€. 437,49
€. 996,47
4.258,96

Santaniello Assunta matr. 5252

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013
Interessi legali dal 31/12/2003 al 27/05/2016
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 4.520,00
€. 690,85
€. 1.594,35
6.805,20



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Schioppa Francesco matr. 17436

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 26.345,30
Interessi legali 31/12/2003 al 27/05/2016	€ . 2.310,88
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . 9.292,78
	<u>37.948,96</u>

Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone** Massimo €. **5.573,84**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 40740 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14/01/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- note prot. nn. 76079 e 233020 della U.O.D. 05
- nota prot. n. 121869 della U.O.D. 17
- notaprot. n.731366 dell'ex Settore Trattamento Economico.

Napoli, 05/04/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane*

**Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)**

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0076079 03/02/2016 12,20

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiaz sind-Adum...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 55 del 2016



**Oggetto: Relazione inerente la sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli- Sez. Lav. –
SCHIOPPA Francesco + altri c/Regione Campania – Nota prot. n. 50575 del 25.01.2016 - Problematica art.
16, co. 3, L. n. 253/1990**

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an
(problematica già ampiamente relazionata con note prot. n. 233020 del 3.04.2015, n. 173688 del
13.03.2015 e n. 104991 DEL 16.02.2015) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il
relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0233020 03/04/2015 11,18

N. 144 : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Rde...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 29 del 2015



Oggetto: Ricorso Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promosso da SCHIOPPA Francesco (c.c. 1029/2015) - Riscontro nota prot. n. 214492 del 27.03.2015 -

In relazione al ricorso di cui all'oggetto, volto al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promosso dal dipendente regionale comandato presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962648 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962754
e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L' art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che

attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dottoressa M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0121869 22/02/2016 11,16
Mitt. : 551417 U00 Servizio Ispettivo-Monit a...

Ass. : Ambiente, Lavoro, Personale

Classifica : 7.1.4. Fascicolo : 11 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro
SEDE

**Oggetto: Trasmissione sentenza n.271/2016 del Tribunale di Napoli – Sez. Lav. –
Schioppa Francesco + altri c/Regione Campania.**

In relazione all'argomento in oggetto e riscontrando la nota prot.50575 del 25/01/2016, non si ritiene di aggiungere altre significative informazioni oltre a quanto già ampiamente relazionato con nota prot. 731366 del 7/9/2005 dal Settore Trattamento Economico.

La documentazione di competenza di questo ufficio resta comunque a disposizione per eventuale consultazione.

Il Dirigente
N. Romano



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Gestione del Personale
Settore Trattamento Economico

Napoli 6
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Fax 081 7962217

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0731366 del 07/09/2005 ore 13,23
Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Sottoriscicolo: 2005.XXXI/1/1.98/1
Contenzioso Civile e Penale



A.G.C. Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina 19/C
80133 NAPOLI

A.G.C AA.GG. e Personale
Settore Reclutamento del Personale

A.G.C AA.GG. e Personale
Settore Stato Giuridico e Inquadramento

A.G.C AA.GG. e Personale
Settore AA.GG. e Contenzioso

LORO SEDI

**Oggetto: Tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001
– Promosso da Abbagnale Antonio + 19 e Tranchino Alfredo + 15
Indennità ex art. 16 L. 253/90 al personale comandato c/o le Autorita' di Bacino regionale**

Si riscontrano le Vs. note prot. n°651971 e n° 651978 del 29.07.05 di pari oggetto, per relazionare in merito al contenzioso in essere.

L'art. 16 co. 3 della L. 07.08.1990 n° 253 "Disposizioni integrative alla Legge 18.05.1989 n° 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Ecologia" disponeva che "in sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nelle Autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma secondo. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma secondo" (allegato 1).

Tale indennità è stata determinata con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991 (allegato 2).

Nel caso della Regione Campania, con L.R. n° 8 del 07.02.1994 " Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", all'art. 8 co. 5 si disponeva che "Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l' Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell' articolo 16 della legge (regionale) 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora



partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell' articolo 14 della stessa legge" (allegato 3).

Con delibera di G.R. n° 2848 del 20.05.1998, si disponeva il comando del primo contingente di personale destinato presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (allegato 4); con successivi decreti nominativi, agli atti del Settore Reclutamento, si adottavano successivi atti di comando del restante personale presso le altre Autorità di Bacino.

Pertanto, a far data dalla presa di servizio dei dipendenti comandati, veniva corrisposta, ai sensi dell'art. 16 della L. 253/90 e della L.R. n° 8/94, l'indennità in oggetto nella misura stabilita con il precitato Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991.

Tale indennità risulta essere stata corrisposta ai dipendenti regionali di cui sopra fino al 31/12/2002.

Infatti, in data 30.09.2002, a seguito dell'incontro tra l'Assessorato alla Risorse Umane e i Segretari delle Autorità di Bacino, giusto verbale (allegato 5), veniva stabilito che l'erogazione della indennità di cui all'art. 16 della L. 253/90 sarebbe continuata fino al 31.12.2002 e che, a far data dal 01.01.2003, la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30/09/2002.

Il contenuto di tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 co. 1 del C.C.D.I. stipulato in data 12.07.04 (allegato 6), giusta delibera di G.R. 1467 del 23.07.04.

Si precisa che l'art. 28 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali – stipulato in data 01.04.1999 disponeva, tra l'altro, la disapplicazione dell'art. 16 co. 3 della L. 253/90 dalla data di effettiva attuazione del co. 3 art. 21 del presente CCNL (allegato 7).

Ad ulteriore precisazione, si fa presente che i ricorrenti:

- Del Vecchio Giuseppina nata a Napoli il 26.05.1953
- Vernillo Giuseppe nato a Napoli il 06.05.1956

in comando presso l'Autorità di Bacino Nord-Occidentale, la prima, dal 10.06.2003 e presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, il secondo, dal 01.10.2004, risultano non aver mai beneficiato dell'indennità di cui all'art. 16 co. 3 L. 253/90.

Tanto si relaziona per quanto di competenza, inviando copia della richiesta pervenuta dall'AGC Avvocatura ai Settori in indirizzo, per eventuali ed ulteriori integrazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 02
Dr. Claudia Campobasso

Il Dirigente del Settore
Dr. Giovanna Paolantonio

Il Responsabile P.O.
Nunzio Panico



Mr28
Chr. De Haro
21/11
UAS OH
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 07

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Trattamento Economico
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0040740 21/01/2016 08,36

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551407 UOD Tratt. econ. pers. reg. e co..

Classifico : 4.



OH
22 GEN. 2016

Prat. n. 1029/2015 – Avv. Speranza

Ricorso promosso da Schioppa Francesco c/Regione Campania

Pagamento indennità di mobilità.

Trasmissione Sentenza n.271/2016.

Trib. Napoli Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli sezione Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 14.1.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.18523/14 R.G.L., cui sono riuniti i giudizi nn. 19539/14 e 2241/14 R.G.L., vertenti

TRA

ANNUNZIATA VINCENZO, SANTANIELLO ASSUNTA E SCHIOPPA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Marrone;

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio (nei giudizi nn. 18523/14 e 19539/14) e dall'avv. Fernanda Speranza (nel giudizio n.2241/14);

resistente

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe – premesso di essere dipendenti della Regione, già in comando presso l'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del Sele fino alle date indicate nei rispettivi ricorsi (fino al 30.11.2004 per Annunziata Vincenzo, fino al 31.3.2005 per Santaniello Assunta e fino al 31.12.2012 per Schioppa Francesco) - esponevano che con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.7504/11 passata in cosa giudicata, era stato loro riconosciuto il diritto all'indennità di cui all'art.6, c.3, L. n. 253/90 con decorrenza da Gennaio 2004.

Agivano, quindi, in giudizio per sentir accertare il diritto, in esecuzione della predetta sentenza, a tale indennità fino alla data di cessazione delle posizioni di comando occupate come dianzi precisate, con conseguente condanna della Regione al pagamento, a tale titolo, delle somme indicate nei rispettivi ricorsi.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che argomentava in ordine alla insussistenza del diritto all'indennità rivendicata; in relazione al periodo non coperto dalla sentenza della corte d'Appello eccepiva la mancanza del giudicato e concludeva, quindi, per il rigetto dei ricorsi.

All'odierna udienza, disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura al termine della camera di Consiglio svolta.

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Il diritto azionato dai ricorrenti trae il suo fondamento nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 7504/11 del 28.6.2011 (depositata il 30.11.2011) avverso cui non è stato proposto ricorso per Cassazione, come da certificazione di cancelleria in atti.

Le difese svolte dalla Regione in ordine all'insussistenza del diritto azionato non possono trovare ingresso nell'odierno giudizio, in quanto sono già state oggetto di (positivo) accertamento della Corte di Appello, ormai divenuto definitivo.

L'efficacia di giudicato della sentenza predetta copre anche il periodo successivo alla pronuncia della sentenza medesima.

Infatti, nei rapporti di durata, l'autorità di cosa giudicata ha come presupposto il principio *rebus sic stantibus*, cosicché la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione che ne limitino l'efficacia per il periodo successivo (cfr. *ex multis* Cass. 7411/04).

Nel caso in esame, la Regione non ha dedotto fatti successivi al giudicato né ha contestato la circostanza della prosecuzione del distacco anche per gli anni successivi alla sentenza, fino alla data indicata dal ricorrente.

La Regione va, quindi, condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo, come quantificate negli atti introduttivi, in quanto i conteggi sono stati eseguiti correttamente e in assenza di contestazione da parte della resistente, oltre interessi legali.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria mancando qualunque allegazione in ordine alla circostanza che il tempestivo pagamento avrebbe messo i ricorrenti in condizione di evitare o ridurre il rischio dell'inflazione, essendo inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (cfr. *ex multis* Cass.n.8624/92; Cass. n. 11870/92)

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

-Condanna la Regione al pagamento di:

- euro 2.825,00 in favore di Annunziata Vincenzo;
- euro 4.520,00 in favore di Santaniello Assunta;
- euro 26.345,30 in favore di Schioppa Francesco

a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;

-Condanna la Regione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.820,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

Napoli, 14.1.2016

Il giudice del lavoro



Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-

Numero 271/2016

Dipp. Annunziata V. Santaniello A. e Schioppa F.

Avv.to Massimo Marrone

Diritti e onorari			3.820,00
spese generali	15,00%	3.820,00	<u>573,00</u>
			4.393,00
CPA	4%	4.393,00	<u>175,72</u>
			4.568,72
IVA	22%	4.568,72	1.005,12
TOTALE FATTURA			5.573,84
RITENUTA	20%	4.393,00	878,60
NETTO A PAGARE			4.695,24

